



PARERE MOTIVATO
n. 35 in data 24 febbraio 2021

OGGETTO: COMUNE DI GREZZANA (VR)
RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVO ALLA VARIANTE N. 2 AL PIANO DI
ASSETTO DEL TERRITORIO.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
IN COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii.
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.2016.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca), nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca).
- ATTESO** che la Commissione VAS si è riunita in data 24 febbraio 2021 come da nota di convocazione in data 23 febbraio 2021 prot. n. 84391.



DATO ATTO che la Commissione Regionale per la VAS con parere n. 223 del 20 dicembre 2018, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con alcune prescrizioni sul rapporto ambientale preliminare allegato al documento preliminare della Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Grezzana (VR).

ESAMINATA la documentazione, trasmessa dall'Autorità precedente, con nota prot. n. 15592 del 31.07.2019, nonché tutte le integrazioni fornite in data 12.12.2019 e in data 06.10.2020.

ESAMINATI gli atti, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 184/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>.

ATTESO che il Comune di Grezzana è dotato di un Piano di Assetto del Territorio Comunale, approvato dalla Regione del Veneto e ratificato con D.G.R.V. nel 2008, a cui è seguita, nel 2013, la Variante parziale n. 1 relativa solo alla revisione di alcuni articoli delle N.T. del P.A.T. In seguito, il Comune si è dotato anche di uno strumento operativo, il Piano degli Interventi (P.I.), articolatosi nel tempo in sei successive varianti. A più di 10 anni dalla data di approvazione del P.A.T. è emersa la necessità di riconsiderare alcune delle scelte strategiche originariamente assunte per il governo del territorio, le quali risultano, non più corrispondenti all'attuale realtà socio-economica. È inoltre sorta, altresì, l'esigenza di operare un adeguamento del P.A.T. che possa allinearli ai contenuti alla normativa sovraordinata del P.T.R.C. e P.T.C.P., oltre che alle nuove disposizioni ed atti di indirizzo regionale in materia di contenimento del consumo di suolo.

DATO ATTO che, in ragione delle motivazioni di cui al precedente punto, l'Amministrazione Comunale di Grezzana ha ritenuto necessario programmare una revisione dello strumento urbanistico generale comunale attraverso la predisposizione di una Variante di carattere generale (Variante n. 2 al PAT).

DATO ATTO che gli obiettivi della Variante n. 2 al P.A.T. sono rivolti principalmente a recepire / allineare lo strumento urbanistico comunale alla normativa e ai contenuti sovraordinati del P.T.R.C., del P.T.C.P. e alle nuove disposizioni normative regionali in tema di contenimento del consumo di suolo.

DATO ATTO che costituiscono ulteriori obiettivi perseguiti dalla variante anche la promozione della riqualificazione urbana, il miglioramento della qualità insediativa e la difesa del suolo dagli eventi di dissesto idrogeologico.

ATTESO che con la Variante n. 2 al P.A.T. l'Amministrazione comunale ha voluto considerare l'evoluzione delle dinamiche demografiche e garantire, al contempo, un aggiornamento di Vincoli, Invarianti e Fragilità presenti sul territorio dando conto del grado di utilizzo del suolo, alla luce dei processi di trasformazione territoriali intervenuti, verificando nel contempo i residui dimensionali e di SAU consumata dal PAT e nei successivi PI con finalità, tra le altre, di conseguire un nuovo aggiornamento cartografico e l'allineamento del Quadro Conoscitivo.



PRESO ATTO che mediante la revisione del P.A.T. proposta con la variante n. 2 sono stati introdotti dei nuovi obiettivi e strategie volti a promuovere e valorizzare la vocazione turistica del territorio e a garantire una gestione dello stesso più dinamica e concreta, tesa, prioritariamente, alla riqualificazione e riconversione delle aree urbane mal o sotto utilizzate prima di intervenire con nuove antropizzazioni del suolo.

DATO ATTO che, nella revisione delle azioni strategiche, una significativa importanza è assegnata all'individuazione nel territorio di aree di ammortizzazione e transizione / aree boscate di compensazione, quali elementi di mitigazione, separazione e/o filtro delle azioni di Piano o degli insediamenti, a tutela dell'immagine identificativa dei valori paesaggistico - ambientali del territorio stesso.

ATTESO che nella predisposizione della proposta di Variante è stata posta particolare attenzione all'osservanza delle recenti disposizioni legislative regionali impartite dalla LR n. 14/2017, per il contenimento del consumo di suolo e ai limiti della quantità massima individuata dalla D.G.R.V. n. 668 del 15.05.2018 per il Comune di Grezzana in 17,65 ha.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA in data 24 febbraio 2021, dalla quale emerge che il Rapporto Ambientale:

- ha approfondito le tematiche ambientali in conformità a quanto indicato nel Parere VAS n. 223 del 20 dicembre 2018;
- ha descritto l'attuale quadro ambientale e, nel complesso, le criticità presenti sul territorio;
- ha proposto una metodologia analitica che ha permesso di valutare la sostenibilità della proposta di variante n. 2 al P.A.T. e di individuare le opportune misure di mitigazione e compensazione;
- ha verificato la coerenza interna ed esterna attraverso l'esame dei principali strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore;
- ha proposto una analisi comparativa sulle possibili alternative;
- ha descritto e analizzato le azioni che potenzialmente possono avere effetti sull'ambiente e, per particolari situazioni di fragilità, delineato le misure di mitigazione da adottare al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni;
- ha previsto un piano di monitoraggio che ha lo scopo di controllare gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della variante.

DATO ATTO che il Comune di Grezzana con nota prot. n. 25709 del 12.12.2019, assunta al prot. reg. al n. 537229, ha fornito la Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante che:

- la documentazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale, provinciale, nel sito web comunale e nel BURV n. 92 del 16.08.2019;
- sono stati richiesti i pareri agli enti competenti in materia ambientale e che sono pervenuti n. 5 pareri;
- sono pervenute n. 22 osservazioni nessuna delle quali con carattere ambientale;



- prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali e che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio.

DATO ATTO che sulla proposta in esame sono stati resi i seguenti pareri:

- Genio Civile (prot. 16581 del 20/08/2019);
- Distretto delle Alpi Orientali (prot. n. 17172 del 29/08/2019);
- ATO Veronese (prot. n. 17660 del 06/09/2019);
- Comune di Verona (prot. n. 20353 del 04/10/2019);
- Istituto Regionale Ville Venete (prot. n. 21117 del 14/10/2019);

consultabili al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che nel complesso la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione della variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Grezzana potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale della variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Grezzana a condizione che:

a) *Prima dell'attuazione della variante:*

1. In riferimento alla previsione di trasformazione di cui all'articolo 40.4 "ex allevamenti zootecnici intensivi con prevista demolizione mediante attribuzione di credito edilizio con recupero volumetrico in sito o in area circostante" venga aggiunto il seguente comma: "Ai fini della procedura VAS lo strumento urbanistico che riceverà gli interventi di cui al



presente articolo dovrà essere sottoposto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.152/2006, alla verifica di assoggettabilità.”

2. Con riferimento alle previsioni di trasformazione contenute negli articoli:
 - 19.4 - Opere incongrue / elementi di degrado;
 - 19.7 - Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti e di previsione;
 - 19.8 - Attività produttive fuori zona;
 - 21 - Ambito per la formazione del parco Vaio del Paradiso,già sottoposte a Verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, nelle Norme Tecniche siano stralciati i riferimenti alle cosiddette "cause di esclusione" DGRV n. 1717 del 03.10.2013 in considerazione delle modifiche normative introdotte dall'art. 2 della L.R. 29 del 25.07.2019.
3. Siano osservante le indicazioni e/o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate sopra richiamate.
4. Sia recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

b) Oltre a quanto sopra riportato, in sede di attuazione della Variante occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

5. Dovrà essere garantita la contestualità delle misure di mitigazione e compensazione previste nel Rapporto Ambientale, richiamate nelle norme, con le trasformazioni previste dalla variante al PAT.
6. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere aggiornato in relazione alle previsioni attuative della presente Variante al PAT.
7. In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS Vinca

per
FO VAS Responsabilità Gestione Istruttoria
Arch. Tarciso Sanavia